



TRIBUNALE DI TRAPANI

Ufficio Volontaria Giurisdizione

R.G. V.G. 888/2020

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.03.2021;

esaminata la documentazione depositata;

letta e applicata la legge n.3/2012 come novellata dalla legge 176/2020;

rilevato che Angela Pipitone ha depositato una proposta di piano del consumatore finalizzata al superamento della situazione di sovraindebitamento nella quale la stessa certamente versa, essendo priva di redditi propri, unitamente alla documentazione di cui all'art. 9, comma II e comma III bis l. 3/2012;

ritenuto ininfluenza ai fini della valutazione del piano come proposto dalla ricorrente, quanto dichiarato e proposto nel precedente piano non omologato, dovendosi valutare esclusivamente quanto oggetto dell'odierno ricorso anche con riferimento ai costi di procedura;

ritenuto che è ravvisabile in capo alla proponente la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 6 l. 3/2012;

rilevato che il piano, come riscontrato nella relazione del professionista, prevede il pagamento integrale dei debiti prededucibili di procedura (spese di giustizia e compenso per l'organismo di composizione della crisi), e la falcidia dei crediti vantati dal Comune di Alcamo, da Riscossione Sicilia s.p.a. e da Banca Intesa San Paolo s.p.a.;

rilevato che il piano prevede il pagamento dei crediti mediante la provvista fornita dal marito della ricorrente, sig. Pizzo Francesco, il quale ha sottoscritto la procura allegata al ricorso (depositato telematicamente) in qualità di garante, di talchè può dirsi soddisfatta la condizione di cui all'art. 8 comma 2 L.3/2012;

rilevato, con riguardo alla sussistenza della meritevolezza contestata dal creditore Banca Intesa San Paolo s.p.a., che l'art. 12 bis comma 3 della l. 3/2012, come novellato dalla legge 176/2020, non prevede più ai fini dell'esclusione della meritevolezza che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole

prospettiva di poterle adempiere o che abbia determinato l'indebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie esigenze, stabilendo piuttosto che ai fini dell'omologa è necessaria l'assenza di colpa grave, di malafede e di atti in frode, con un evidente restringimento delle maglie avuto riguardo al profilo della responsabilità del debitore, espressione del favor ordinamentale nei confronti di quello tra i soggetti contraenti che si connota per una intrinseca fragilità contrattuale;

rilevato che nel caso di specie la ricorrente, al momento della assunzione del debito, ancorchè non avesse un lavoro stabile, circostanza questa nota all'istituto di credito ai fini della valutazione del merito creditizio -con le conseguenze che ne derivano ai sensi della novellata disciplina- poteva contare sull'aiuto economico della madre che le ha consentito di onorare l'impegno assunto dal 2007 al 2011 corrispondendo alla banca l'importo di € 32.801,48 e che successivamente al venir meno del sostegno economico della genitrice la stessa ha tentato di ripianare la sua esposizione debitoria mediante un piano di rientro pattuito con la cessionaria del credito;

ritenuto, sulla scorta di quanto precede e sulla base di quanto riferito dalla ricorrente, di quanto relazionato dal gestore e delle emergenze in atti, che la condotta tenuta dalla Pipitone al momento dell'accesso al credito non si ponga in contrasto con il requisito della meritevolezza, non ravvisandosi la presenza di atti in frode né caratterizzati da dolo o colpa grave;

ritenuto che il piano proposto dal debitore consente una soddisfazione del creditore ipotecario (quantificata in € 40.272,05) in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto del valore attribuito al bene immobile di proprietà della Pipitone oggetto della procedura esecutiva allo stato sospesa, pari ad € 62.000,00, della circostanza che tale valore in vista di un secondo esperimento di vendita (in ragione della mancanza di offerenti al primo esperimento di vendita) verrebbe ridotto ad € 46.500,00 (con la possibilità di aggiudicazione del bene al prezzo di cui all'offerta minima pari al 75% del prezzo base) e dei costi che nell'ambito della procedura esecutiva il creditore procedente dovrebbe necessariamente sostenere e che andrebbero a contrarre l'importo conseguito dalla vendita;

ritenuto che, con riferimento alla posizione dei creditori chirografari, gli stessi non avrebbero possibilità di conseguire alcunchè in caso di intervento nella sospesa procedura esecutiva in ragione della presenza del creditore munito di titolo di prelazione che percepirebbe l'intero ricavato;

ritenuto che la congruità della durata del piano del consumatore vada valutata caso per caso e che nel caso di specie la durata di anni 7 e mesi 11 non appaia eccessiva tenuto conto dell'esposizione debitoria e degli emolumenti mensili dei quali può disporre la ricorrente (messi a disposizione dal garante) e che in ogni caso si ponga in linea con quanto previsto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17834/2019 secondo la quale la durata del piano non deve essere parametrata al periodo di sei anni indicato dalla Legge Pinto quale durata delle procedure concorsuali;

ritenuto che non emerge dalla documentazione in atti l'evidenza di atti in frode ai creditori commessi dalla ricorrente;

ritenuto che il professionista incaricato dall'OCC ha attestato la completezza e la attendibilità della documentazione, ed espresso parere positivo in ordine alla ragionevole fattibilità del piano;

ritenuti pertanto sussistenti i presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

visto l'art. 12 bis l. 3/2012;

OMOLOGA

il piano del consumatore depositato dalla ricorrente Angela Pipitone;

attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L.3/2012 come novellata dalla L.176/2020;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso l'Albo del Tribunale di Trapani mediante adozione delle necessarie cautele prescritte in materia di tutela del diritto alla privacy;

dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura dell'OCC a tutti i creditori interessati entro giorni 15 dalla comunicazione dello stesso;

dispone la trascrizione del decreto a cura dell'OCC ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati.

Si comunichi.

Trapani, 25.03.2021

Il Giudice

Anna Loredana Ciulla